

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1° agosto 2001, in Milano

tra

BANCA CARIGE S.p.A.

IntesaBci S.p.A.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

Biverbanca S.p.A.

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.

Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

e

Le delegazioni sindacali di Banca Carige

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA

Le delegazioni sindacali di Gruppo IntesaBci

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA

Premesso che

- cedenti e cessionaria sono pervenute ad un accordo in forza del quale verranno ceduti dalle prime alla seconda, con effetto dal 1° ottobre 2001, gli sportelli delle Banche del Gruppo Intesa, di seguito denominate "Banche di provenienza", indicati nell'allegato elenco (Allegato A), che fa parte integrante dell'Accordo;
- la cessione comporterà anche il trasferimento in capo alla Cessionaria della titolarità dei rapporti di lavoro del personale addetto ai suddetti sportelli ai sensi dell' art. 2112 c.c. come modificato dalla L. n. 428/1990 e dal D.Lgs. n. 18/2001;
- cedenti e cessionaria hanno provveduto, in data 20 giugno 2001, a fornire alle rispettive OO.SS.LL., ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. n. 428/1990 e delle vigenti norme contrattuali, la comunicazione stabilita per le operazioni della specie;
- su richiesta delle OO.SS.LL., sono state avviate ed esperite le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle norme citate al precedente alinea, al fine di valutare congiuntamente la salvaguardia degli interessi dei Lavoratori e favorirne l'integrazione nella nuova realtà aziendale, procedendo agli opportuni raccordi delle diverse discipline

normative ed economiche in essere presso le Aziende interessate;

- tra Intesa BCI e le OO.SS.LL. è in vigore l'accordo sottoscritto il 13/4/2001 a cui ciascuna di esse fa riferimento per le parti applicabili;
- le parti si danno reciprocamente atto che con il presente Accordo si intendono assolve ed esaurite le procedure di legge e di contratto riguardanti la materia;

le premesse formano parte integrante del presente Accordo,

si è convenuto quanto segue.

Art. 1

La cessionaria riconferma che l'operazione rientra in una precisa strategia di potenziamento della propria rete distributiva sull'intero territorio nazionale. Ribadisce che l'operazione non comporta ricadute sui livelli occupazionali e si impegna pertanto a non effettuare nei confronti del personale oggetto del trasferimento alcuna risoluzione del rapporto di lavoro in diretta conseguenza dell'operazione sopra richiamata. Si impegna altresì a non effettuare ulteriori trasferimenti a terzi dei medesimi sportelli nell'arco dei successivi 24 mesi.

Art. 2

Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso le Banche di provenienza prosegue, con decorrenza 1° ottobre 2001, senza soluzione di continuità alle dipendenze della Cessionaria alla quale sarà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale fino al 30 settembre 2001.

Art. 3

Il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla la alla 3a) ed ai Quadri Direttivi delle Banche cedenti verrà utilizzato in mansioni contrattualmente equivalenti a quelle svolte presso le Banche cedenti e sarà inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello che risulta acquisito alla data di efficacia dell'operazione con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute, valide a tutti i fini previsti dal C.C.N.L, dal CIA e dai relativi accordi a latere e dalla normativa in atto presso la Banca acquirente, vigente per il personale entrato in Azienda a far data dall'1/1/2001.

Al personale oggetto di cessione, saranno riconosciuti gli eventuali automatismi economici e di carriera in corso di maturazione con le modalità e le scadenze previste dai contratti integrativi e dagli accordi a latere applicati attualmente al personale ceduto (in sostituzione del prossimo automatismo per lo stesso previsto secondo la normativa aziendale vigente in Carige).

Art. 4

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso le Banche di provenienza, alle stesse condizioni con le medesime convenute e con la stessa articolazione d'orario.

Art. 5

La cessionaria applicherà i trattamenti economici e normativi previsti dal C.C.N.L. tempo per tempo vigente e, in sostituzione dei trattamenti aziendali vigenti presso le Banche di provenienza, quelli previsti dal proprio CIA e relativi accordi a latere, nonché dalle proprie normative aziendali tempo per tempo vigenti a decorrere dall'1/10/2001, fatto salvo quanto stabilito dal presente Accordo. Ciascun lavoratore manterrà, quale assegno ad personam, l'eventuale parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento percepita presso ciascuna Banca di provenienza, rivalutabile secondo l'andamento delle tabelle nazionali, nonché, in caso di avanzamenti di carriera, secondo la percentuale di aumento tabellare della voce "stipendio". Detto assegno, in caso di assenze dal servizio o giudizio professionale annuale negativo, sarà disciplinato secondo le regole aziendali in atto presso la cessionaria.

Inoltre, al fine precipuo di omogeneizzare i diversi trattamenti economici goduti al 30/9/2001 presso le banche di provenienza con quelli in atto presso Carige all'1/10/2001 (atteso che i trattamenti tabellari derivanti dal CCNL sono identici), verrà raffrontato il livello retributivo percepito dal personale interessato presso le Banche di provenienza ragguagliato ad anno, discendente da voci retributive tabellate aventi natura e/o origine aziendale (quali, ad esempio, la suddetta parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento ove percepita, le indennità collegate alla funzione gli assegni ad personam erogati in via permanente e continuativa, il premio aziendale ragguagliato ad anno intero, il buono pasto, ecc.), nonché dalle somme versate sia per la previdenza complementare e per la copertura del rischio premorienza e invalidità, sia per l'assistenza sanitaria (secondo gli importi in cifra fissa ovvero in percentuale in essere alla data del 30.9.2001).

Per BAV a far data dall'1.10.2001 l'importo da parametrarsi è quello risultante dalla percentuale del 2% della retribuzione utile percepita al 30.9.2001 su base annua. Limitatamente a queste ultime posizioni gli eventuali assegni ad personam di cui infra, saranno soggetti ad assorbimento anche a fronte di eventuali aumenti della contribuzione aziendale che CARIGE dovesse prevedere entro il 30.4.2004, ai fini in questione, rispetto all'importo in atto (Lire 694.900). Il suddetto raffronto avverrà con il livello retributivo (anch'esso rapportato ad anno) che verrà percepito presso la Cessionaria all'atto dell'instaurazione del rapporto, sempre discendente da analoghe voci retributive aventi natura e/o origine aziendale, nonché dalle somme versate sia per la previdenza complementare e per la copertura del rischio premorienza e invalidità, sia per l'assistenza sanitaria.

Qualora dal raffronto in questione emerga che il precedente livello retributivo annuo è superiore a quello nuovo, la differenza (detratto l'eventuale assegno ad personam di cui al 1° comma del presente articolo) verrà mantenuta a favore del lavoratore sotto forma di assegno

ad personam, suddiviso per dodici mensilità, assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali incrementi di retribuzione derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa, con l'esclusione degli incrementi contrattuali previsti dai C.C.N.L. di categoria e quelli derivanti da istituti contrattuali collegati a risultati di produttività e redditività, inquadramenti conseguenti alla copertura di posizioni di lavoro/ruoli previsti dal contratto aziendale, maturazione degli scatti di anzianità. L'assorbimento non riguarderà, inoltre, gli importi derivanti dai riconoscimenti degli eventuali automatismi in corso di maturazione.

Tale assegno sarà computato ai fini del trattamento di fine rapporto e sarà considerato valido ai fini pensionistici (contribuzione).

NOTA A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora il premio aziendale non dovesse essere erogato nella misura massima negli anni di rispettiva competenza, entro il 31.12.2004, si incontreranno per definire i necessari interventi finalizzati a mantenere i livelli retributivi di cui sopra.

DICHIARAZIONI DELLA CESSIONARIA

Banca CARIGE si impegna ad incontrare le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo trascorsi 24 mesi dalla data di efficacia della cessione (1.10.2001) per valutare l'attuazione delle salvaguardie dei precedenti trattamenti tabellari attivate per dare corso alle intese come sopra raggiunte.

Banca CARIGE si impegna altresì ad incontrare entro il 30.6.2002 le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo onde verificare con queste la possibilità di adeguamento di quelle sporadiche posizioni riconducibili a istituti dinamici della retribuzione in atto presso Cariplo e Cariparma.

Art. 6

Il personale iscritto a Fondi di previdenza complementare costituiti presso le Banche di provenienza, potrà riscattare la propria posizione previdenziale ai sensi dei rispettivi Statuti e/o Regolamenti o trasferire la medesima presso il Fondo Pensione Aperto Carige (FPA). In ogni caso è prevista una contribuzione al FPA che sarà determinata secondo le seguenti misure:

- a) contributo a carico della Cessionaria, in costanza di rapporto di lavoro con la stessa, nella percentuale del 3,50 % della retribuzione annua complessiva assunta a base della determinazione del TFR (non considerando le voci espressamente escluse dalla Contrattazione integrativa aziendale), con un tetto massimo pari al trattamento retributivo tabellare annuo tempo per tempo previsto in sede nazionale per il dirigente di grado minimo, a far data dal mese di adesione al FPA;
- b) accantonamento annuale del TFR maturato successivamente all'adesione al FPA, ove consentito, su base volontaria e nella misura prescelta;

- c) contributo a carico del dipendente nella misura minima dell' 1% della retribuzione annua complessiva assunta a base della determinazione del TFR, da versarsi secondo le modalità tutte previste dal Regolamento del FPA; detto contributo può essere modificato nella misura prescelta dal singolo dipendente nel rispetto dell'anzidetta aliquota minima una sola volta in corso d'anno, con comunicazione da effettuarsi alla Cessionaria entro il mese di novembre, a valere dal 1° gennaio del successivo anno.

Contestualmente all'adesione, il lavoratore conferirà alla Cessionaria delega a trattenere dallo stipendio la contribuzione di cui alla lett. c) che precede ed opererà per una delle tre linee di investimento nelle quali è articolato il FPA secondo le modalità tutte previste dal relativo Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del FPA tempo per tempo vigente che, nella stesura in atto, forma parte integrante del presente Accordo, nonché tutte le previsioni di cui allo specifico accordo aziendale sottoscritto dalle OOSLL in data 11.7.2001 per il Personale della CARIGE in servizio a far data dal 1.12.1991 (e non anteriormente).

Art. 7

La Cessionaria si impegna a non dar luogo a trasferimenti dei dipendenti oggetto di cessione al di fuori dell'ambito della provincia di attuale assegnazione, ovvero della provincia di residenza se difforme, se non su base volontaria per un periodo di tempo di 24 mesi dalla data di acquisizione effettiva del ramo d'azienda.

Art. 8.

Al personale oggetto di cessione sarà erogato, nei termini previsti e con le modalità in essere presso la cessionaria, un buono pasto giornaliero del valore di Lit. 13.000 (con possibilità di optare per la corresponsione di un buono pasto di Lit. 10.000 e le restanti Lit. 3.000 in busta paga).

Al personale a tempo parziale sarà corrisposto un buono pasto di Lit. 10.500 (con possibilità di optare per la corresponsione di un buono pasto di Lit. 10.000 e le restanti Lit. 500 in busta paga).

Art. 9

Il personale verrà iscritto, a far data dal 1°/10/2001, alla Cassa di assistenza sanitaria in essere presso la Cessionaria, secondo le regole in atto presso quest'ultima.

Art. 10

Ai fini del "Premio di anzianità" (o fedeltà) previsto dal CIA in essere presso la cessionaria valgono le anzianità acquisite presso le Banche cedenti.

Peraltro i dipendenti oggetto di cessione che, alla data del 30/9/2001, abbiano maturato almeno 10 anni interi di anzianità presso la Banca cedente (comprendendo in essa anche le anzianità maturate presso Banche eventualmente incorporate) potranno chiedere alla Banca cedente un importo pari al rateo del premio ivi maturato; conseguentemente l'anzianità per la maturazione del premio di anzianità previsto presso la cessionaria sarà comunque riconosciuta ai fini della maturazione del diritto al premio ed il premio medesimo sarà riproporzionato agli anni di effettivo servizio prestato presso la cessionaria.

Art. 11

Il premio aziendale di competenza dell'anno 2001, in quanto spettante, verrà erogato pro-quota al personale interessato, in proporzione ai mesi di servizio prestato presso la Cessionaria. La restante parte del premio relativa all'anno 2001, nonché eventuali altre spettanze maturate, ivi compresi eventuali premi incentivanti, verranno erogate dalle Banche di provenienza.

La 13^a mensilità relativa all'anno 2001 verrà corrisposta agli interessati in ratei dalle Banche cedenti e dalla Cessionaria in relazione al servizio prestato nel corso dell'anno.

La parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento relativa al servizio prestato nell'anno 2001, ove spettante, verrà liquidata agli interessati dalle Banche cedenti con riferimento al servizio prestato a tutto il 30/9/2001.

Art. 12

Le esposizioni debitorie che verranno trasferite alla Cessionaria continueranno ad essere regolate alle condizioni in atto presso la Cedente; la Cessionaria consentirà peraltro la chiusura di dette esposizioni con contestuale apertura di nuova esposizione presso di essa, per la parte e la durata residua del debito, secondo le regole tutte in essere per i dipendenti Carige.

DICHIARAZIONE DELLA CESSIONARIA

Eventuali posizioni debitorie sul conto corrente per importi superiori a quelli previsti dalle regole in atto presso la Cessionaria saranno oggetto di definizione da parte dei singoli secondo le seguenti opzioni: prestiti personali, cessioni del V° o utilizzo del TFR.

Art. 13

Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella banca delle ore, CARIGE subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della Banca cedente – anche per quanto attiene gli aspetti contributivi - nei confronti del Personale oggetto di cessione alla data del 30 settembre 2001.

Art. 14

Il personale, prima della data di efficacia della cessione, fruirà di un periodo di formazione – che va da un minimo di tre giorni ad un massimo di dieci giorni e, per alcune posizioni, successivo affiancamento - al fine di poter operare correttamente con le nuove procedure. Ulteriori momenti formativi saranno successivamente previsti per il personale assegnato a mansioni comportanti l'assunzione di maggiori responsabilità.

Il programma formativo, i cui dettagli vengono forniti nell'allegato B, è di carattere straordinario e si propone di favorire il processo di integrazione del personale coinvolto nella cessione. I previsti momenti formativi sono, pertanto, da considerarsi in aggiunta a quanto previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. 11.7.1999.

Art. 15

Banca Carige si impegna a riconoscere, sino al 30/9/2002, le RSA già costituite nelle filiali oggetto di cessione, nonché ad accordare le relative agibilità sindacali ai rispettivi dirigenti.

A ciascuna Organizzazione sindacale sarà consegnato a parte un elenco nominativo dei dipendenti in servizio alla data odierna presso ciascuno sportello interessato alla cessione.

BANCA CARIGE S.p.A. _____

IntesaBci S.p.A. _____

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. _____

Biverbanca S.p.A. _____

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. _____

Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. _____

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. _____

Le delegazioni sindacali

FABI _____

FALCRI _____

FIBA/CISL _____

FISAC/CGIL _____

UIL.CA _____

Milano, 1 agosto 2001

Spettabili OO.SS.LL.

Con riferimento all'accordo stipulato in data odierna relativo alla cessione di sportelli del Gruppo IntesaBci alla Banca CARIGE S.p.A., la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo (CARIVIT S.p.A.) - tenuto conto della particolare situazione prospettata relativa ad alcuni propri dipendenti residenti nella provincia di Viterbo che prestano servizio presso filiali oggetto di cessione situate in Comune di Roma - dichiara quanto segue.

Qualora, entro un periodo massimo di 24 mesi dalla data di efficacia della cessione (1/10/2001) la scrivente Cassa dovesse effettuare assunzioni a tempo indeterminato per le unità produttive situate in provincia di Viterbo, darà la precedenza, con la dovuta gradualità, ai lavoratori oggetto della presente cessione che avessero fatto richiesta di rientro in CARIVIT, in possesso delle competenze professionali necessarie.

Per l'individuazione delle persone si farà riferimento ad elementi obiettivi di disagio quali la distanza tra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro e i carichi familiari.

L'assunzione avverrà senza soluzione di continuità alle condizioni previste nel capitolo "Esigenze di organico delle Società del Gruppo" del Verbale di accordo 13/4/2001.

Banca CARIGE prende atto di quanto sopra rappresentato e conferma la propria disponibilità a rilasciare le risorse necessarie, purchè con un preavviso di norma della durata di 6 mesi.

Le parti sottoscriventi si dichiarano disponibili, a richiesta, ad una verifica annuale congiunta in ordine a quanto sopra previsto.

Distinti saluti.

CARIVIT

IntesaBci

per presa d'atto
Banca CARIGE S.p.A.

Milano, 1 agosto 2001

Spettabili OO.SS.LL.

Banca CARIGE S.p.A., onde consentire la fase di avviamento della gestione delle filiali acquisende conferma la propria disponibilità a mantenere per il personale già di Biverbanca e già appartenente a Carivit che attualmente ne fruisce, l'uso dell'auto aziendale per raggiungere il posto di lavoro e fare ritorno alla propria residenza, con le modalità, i criteri e le condizioni sino ad oggi utilizzati e ciò sino a 30 mesi dalla data di efficacia della cessione (1/10/2001).

Banca CARIGE si impegna a ricercare, in quanto percorribili, soluzioni nell'ambito della propria rete territoriale (attuale e futura) che possano consentire di ridurre i disagi per trasferimento giornaliero dalla propria residenza al luogo di lavoro per il Personale di Biverbanca e Carivit che superino giornalmente i 60 chilometri (di sola andata) di spostamento e attualmente assegnati alle piazze di Roma, Chieri, Moncalieri e Gallarate.

Distinti saluti.

Banca CARIGE S.p.A.

Spettabili OO.SS.LL.

Milano, 1 agosto 2001

Con riferimento alla richiesta da Voi avanzata nel corso delle trattative relative alla cessione di 60 sportelli appartenenti alle Banche del Gruppo IntesaBci, di consentire, se richiesto dagli interessati, il rinnovo dei rapporti di lavoro a part-time a tempo determinato attualmente in corso, Vi confermiamo la nostra disponibilità per un rinnovo, alle stesse condizioni, dei rapporti predetti, alla data di rispettiva scadenza, per un ulteriore periodo di 30 mesi.

Distinti saluti.

Banca CARIGE S.p.A.